

Sorrento 16 gennaio 2012

Al sig. Sindaco di Sorrento
Al Presidente del Consiglio

Oggetto : determina n° 1619 del 29.dicembre 2011 – illegittimità della procedura Di affidamento a trattativa privata di euro 1.333.944,22- integrazione interrogazione n°1660 del protocollo comunale del 12.01.2012.Provvedimenti.

Il sottoscritto **Rosario Fiorentino** nella veste istituzionale di consigliere comunale con la presente nel fare seguito all'interrogazione presentata al protocollo comunale in data 12 gennaio 2012 n° 1660 formula la seguente integrazione da valere ad ogni effetto e conseguenza di legge relativamente all'atto amministrativo innanzi indicato. In via preliminare occorre tenere presente che i termini sono profondamente cambiati visto che ormai da più di un anno i Comuni di **Vico Equense** e **Meta di Sorrento** sono usciti dal **Piano Sociale di Zona** Tale circostanza appare ancora più evidente ed occorre tener presente se si pensa che a breve la **Regione Campania** divide ulteriormente il nostro Piano Sociale disponendo l'ambito solo per i Comuni di Capri e Anacapri riducendo di conseguenza di ulteriore due Comuni l'ambito NA 13 per cui occorre effettivamente valutare il da farsi ancora più complessivamente. Ma la conseguenza logica di tutto ciò è sicuramente la **riduzione dei costi** e delle **spese**. Esempio che vale su tutto se si pagava **268.800,00** per l'ufficio di piano (che è e resta tutto illegittimo perché non è possibile affidare ad un ente gestore il controllo dei servizi che in parte lui stesso svolge) per/comuni, se si riducono a cinque deve diminuire? e così il resto compreso "il peso" della posizione organizzativa, etc etc. Ma qualcosa va detto anche sull'affidamento che non è proprio tutto automatico come si cerca di far apparire. Nell'ambito della procedura negoziata senza pubblicazione del bando, i margini di discrezionalità della stazione appaltante sono sensibilmente maggiori rispetto alle tipiche procedure di evidenza pubblica (il riferimento è al Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3999), per cui in tale

procedura la garanzia del rispetto delle regole sulla concorrenza risiede nel rispetto, a monte, dei requisiti particolarmente restrittivi che, ai sensi dell'art. 57 n. 1, lett. c) del codice dei contratti, legittimano il ricorso a siffatta procedura: cioè l'estrema urgenza dovuta a cause non imputabili ad una negligenza di processo della stazione appaltante. Sembra che tali caratteristiche, visto che la scadenza del bando era ampiamente saputa, comprese le problematiche legate al riallineamento, non sussistano: c'era tutto il tempo di imbastire una procedura di gara ordinaria dalle caratteristiche necessarie a soddisfare il bisogno.

Alcune perplessità, poi, nascono dalla procedura dell'unica forma di "rinnovo" contrattuale di servizi ammessa dall'ordinamento vigente, così come dai richiamati art. 57, c. 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e dalla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza n. 183/2007, laddove si prescrive la scrupolosa osservanza di tutte le condizioni e limiti ivi previsti e definiti anche nella determina di affidamento. Infatti il riferimento ad una recente sentenza del Consiglio di Stato 3391/2008 sez. V che sottolinea come l'originaria previsione di possibilità di proroga nel bando a procedura aperta, non risulta sufficiente, ma deve essere integrata dagli altri elementi previsti dalla sopra richiamata normativa: tra questi, in particolare, l'aver computato nell'importo posto a base dell'originario appalto anche il valore del potenziale rinnovo, con conseguente espletamento di procedura d'appalto adeguata.

Infine, si segnala, quanto prescritto all'art. 57, c. 6 del Codice, il quale richiede il confronto tra "almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei" e sebbene, nello specifico, l'art. si riferisca alla procedura negoziata previa pubblicazione di bando, nella casistica che ho velocemente consultato non è propriamente chiaro, lasciando molto spazio all'interpretazione giuridica e orientando la prassi, laddove si stabilisca di procedere in base all'art. 57 cit., verso la consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, per garantire la piena legittimità dell'operato della stazione appaltante. Ne consegue che il dirigente dottor Giammarino e la Segretaria Generale in uno con il ragioniere Capo devono verificare

quanto nel presente atto descritto ed illustrato e procedere secondo legge riservandosi lo scrivente ogni più ampia azione di controllo ed ispettiva.

Porge distinti Saluti

Il Consigliere comunale

Rosario Fiorentino